



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 – PI 02004530446

OGGETTO:	p/c del Comune di MONTEPRANDONE
	GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento dei:
	“SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO SITA IN LOCALITÀ CENTOBUCHI PRESSO IL COMUNE DI MONTEPRANDONE – CIG 67798572FD” Scadenza presentazione offerte: 31/08/2016, ore 13.00
	CHIARIMENTI

Quesito n.1.

Si chiede se sia disponibile il Capitolato d'oneri citato nel Documento preliminare alla progettazione.

Risposta al quesito n.1.

Il richiamo al “Capitolato d'oneri” contenuto nel Documento preliminare alla progettazione, deve intendersi riferito allo “Schema tipo di Disciplinare di incarico/Schema di contratto” pubblicato tra la documentazione di gara quale allegato 4.

Quesito n.2.

Si chiede di precisare se tra le categoria e classe di riferimento vanno considerate anche le prestazioni impiantistiche e strutturali?

Risposta al quesito n.2.

La classe e categoria di riferimento è la cd. “E.08” (vedasi Allegato 5 “Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi”), come richiamato dal punto 1.3) del Disciplinare di gara che si riporta testualmente: *“l'importo stimato dei lavori oggetto di gara è pari ad € 1.900.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, secondo l'elencazione di cui alla tav.Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27/07/016, specificato come segue:*

EDILIZIA	E.08	€1.900.000,00 - Grado di complessità G: 0,95
-----------------	-------------	---

Quesito n.3.

Si chiede di sapere se in caso di partecipazione in Rtp, i requisiti economico finanziari di cui al punto 6) del Disciplinare di gara possono essere posseduti solo ed esclusivamente dal mandatario?

Risposta al quesito n.3.

La risposta è negativa in quanto in base all'annotazione del punto 6) del Disciplinare di gara *“In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il requisito di cui al punto 6) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria a pena di esclusione in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”.*

Quesito n.4.

Con riferimento al requisito tecnico-organizzativo di cui al punto 9) del Disciplinare (personale medio annuo utilizzato negli ultimi tre anni pari ad almeno 6 unità), si chiede di sapere se il requisito può dirsi soddisfatto partecipando con un numero di sette professionisti alla gara?

Risposta al quesito n.4.

Come precisato nell'annotazione del punto 9) del Disciplinare di gara, *“in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il requisito di capacità tecnico-organizzativa cui al medesimo punto 9), deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”*.

Quesito n.5.

In merito alla categoria dei lavori si fa riferimento alla categoria E. Nella notula alla E8 che è molto più restrittiva. Nella presentazione dei tre servizi di cui all'offerta tecnica a quale si deve fare riferimento?

Risposta al quesito n.5.

Per la prima parte del quesito, vedasi risposta al quesito n. 2. E' pertanto pacifico che “nella presentazione dei tre servizi di cui all'offerta tecnica” si deve fare riferimento alla predetta categoria E.08. Per mero refuso a pagine 17) (rif. Punto 7) del disciplinare di gara nonché pagina 18 (rif. Punto 8) del medesimo disciplinare, non è stato indicato il n. “08”. Si conferma che la classe e categoria come sancito dal punto 1.3) del Disciplinare di gara è la E.08.

In proposito, si rammenta che il punto 3.9 di pagina 19 del disciplinare di gara recita <<Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui ai precedenti punti 7 e 8 per le categorie E08 sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare come precisato dall'A.N.A.C. nella determinazione n. 4 del 25/02/2015, secondo la quale *“le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità” non appaiono estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949”*>>.

.

Il Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli